



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 17/09/2013, n° 177

OGGETTO: Parere reso dopo la scadenza dei termini in ordine al PDL n.297 del 1.8.2013: Norme per garantire una migliore razionalizzazione dei servizi ambientali nei Comuni montani con popolazione sino a 3.000 abitanti facenti parte delle ex Comunità Montane.

L'anno duemilatredici, addì diciasette del mese di settembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 20 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 05.08.2013 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L.n.297 del 1.8.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 09.09.2013 prot. 87 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 3.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il seguente parere in ordine al sopraindicato P.D.L. n.297 del 1.08.2013:

“La proposta di legge in oggetto si prefigge di disciplinare la gestione dei servizi ambientali in tema di acque e di rifiuti a livello regionale, individuando un unico ambito territoriale coincidente con la Regione Liguria

Articolo 2 – Gestione del servizio di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento e conferimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni sino a 3000 abitanti.

Nella relazione al disegno di legge è inserito un rimando alla raccolta differenziata “spinta” che sarebbe “destinata ad abbattere in modo significativo il quantitativo di rifiuti solidi urbani da conferire in discarica”: non si comprende su quali presupposti sia basata tale affermazione, stante la situazione della maggior parte dei comuni liguri che, non avendo raggiunto le percentuali di raccolta differenziata previsti per legge, ha chiesto una deroga in tal senso.

Analogamente non si evince secondo quali presupposti si affermi che la gestione dei rifiuti affidata ad un unico gestore “... finirebbe per aumentare i costi ...”.

Dall'esame dell'articolato in riferimento all'art.2 si evidenzia che :

comma 1 *il D.Lgs. 152/2006 all'art. 196 – comma 1 – lett.i) prevede, tra le competenze delle regioni, la “promozione della gestione integrata dei rifiuti”, cioè la gestione di tutte le fasi comprese tra la raccolta e lo smaltimento; pertanto, indicare nella proposta di legge “... l'adesione alla gestione unitaria ... è consentita ...” e al*

comma 2 *“... può essere svolta in forma associata ...” appare pleonastico, mentre sarebbe necessario disciplinare le possibili tipologie di forme associative;*

comma 3 *si cita “... l'impianto a livello regionale ...”: è palesemente evidente il fraintendimento con l'individuazione di un ATO unico a livello regionale, come proposto dalla Regione stessa esclusivamente ai fini della governance, mentre, relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti la proposta di legge dovrebbe, fra*

l'altro, stabilire la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali omogenei, equivalenti alle vecchie aree provinciali, organizzare la raccolta su ambiti territoriali omogenei che prevedano l'unione di comuni e l'individuazione di un comune capofila e salvaguardare i comuni virtuosi in materia di raccolta differenziata;

comma 5 si fa riferimento al "... rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1", il comma 1 parla di "gestione unitaria" che non appare oggetto di autorizzazione.

La bozza del DDL relativo al servizio idrico integrato si presenta più concreta, probabilmente anche in ragione del fatto che tale servizio risulta già definito ed impostato su tutto il territorio regionale. E' quindi sicuramente più facile proporre un sistema di governance poiché questo deve essenzialmente regolamentare l'attività gestionale degli ambiti e delle realtà impiantistiche già esistenti.

Le criticità di questo decreto sono connesse essenzialmente ai rapporti di forza generati dal diverso peso attribuito ai Comuni, in funzione delle loro dimensioni e della popolazione residente.

Sarebbe importante individuare un criterio che non penalizzi i Comuni più piccoli a svantaggio dei Comuni più "importanti".

Considerate le osservazioni all'articolato sovra citate, non si esprime parere alla proposta di legge " Norme per garantire una migliore razionalizzazione dei servizi ambientali nei comuni montani con popolazione sino a 3000 abitanti facenti parte delle ex Comunità Montane, anche in considerazione del fatto che i termini per l'espressione del parere da parte del C.A.L. sono formalmente scaduti, non essendo stata decisa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Liguria la soppressione dei lavori – e la conseguente sospensione dei termini per il C.A.L. – di cui all'art.7, comma 4, della L.R. n.1/2011."

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 20
Votanti	N. 20
Maggioranza	N. 11
Voti Favorevoli	N. 19
Voti contrari	N. 1 (Musso, Casarza Ligure)
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 177

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2013.**

Genova 17 settembre 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**